



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 26/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **GRUPPO SICILZINCO s.r.l.** per l'attività di incenerimento di piccoli animali da affezione svolta nello stabilimento sito in via Consolare Valeria n° 277 del Comune di Messina.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 896 del 27/06/2018

DETERMINAZIONE N. 874 del 06/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA l'istanza della Ditta **GRUPPO SICILZINCO s.r.l.**, trasmessa dal SUAP territorialmente competente in delega alla CCIAA di Messina con nota di avviamento del procedimento protocollo n° 28244 del 31.01.2018, acquisita al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 3731/18, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di incenerimento di piccoli animali da affezione svolta nello stabilimento sito in via Consolare Valeria

- n° 277 del Comune di Messina;
- VISTO** il verbale n° 2 cds del 12.03.2018 della Conferenza dei servizi decisoria con modalità sincrona durante la quale vengono chiariti alcuni aspetti sulla gestione dell'impianto e viene espresso il parere favorevole dell'ASP di Messina Distretto Veterinario;
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni dell'UTA di Messina, protocollo n° 34598 del 01.06.2018, assunto al protocollo generale di questo Ente al n° 20156/18 del 05.06.2018 che si allega in copia e fa parte integrante della presente autorizzazione (All. 1);
- VISTO** il parere sindacale favorevole a condizione, trasmesso con nota protocollo n° 145687 del 07.06.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 22171/18 del 20.06.2018, che tiene conto della compatibilità ai fini urbanistico-edilizi attestata dal Dip. Edilizia Privata, protocollo n° 138841 del 30.05.2018, degli aspetti igienico-sanitari ed acustici;
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini dell'adozione, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 10.01.2018.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **GRUPPO SICILZINCO s.r.l.**, ai sensi del comma 1 lettere c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di incenerimento di piccoli animali da affezione svolta nello stabilimento sito in via Consolare Valeria n° 277 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni convogliate in atmosfera per il punto di emissione E1 alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punti di emissione	Provenienza	Limiti Inquinanti mg/Nm ³
E1	Forno Crematorio	Polveri: 10 CO : 50 Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg(espresso come ossidi) ¹ : 0.5 Composti organici del cloro espressi come HCl : 10 COV (espressi come COT): 10 Ossidi di azoto: 200 Ossidi di zolfo: 50

¹ come valore delle concentrazioni degli inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1h.

I limiti imposti sono quelli previsti dall'All. 1 punto A, Titolo III-bis, parte IV del D.Lgs. n° 152/06 modificato con D.L. n° 46 del 04.03.2014 e si riferiscono ad un tenore di O₂ del 6 %.

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **semestrale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all' S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile riportando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- il condotto, la sezione, il sito di prelievo e la relativa piattaforma di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- le ceneri derivate dalla cremazione, qualora non riposte nelle urne per la riconsegna al cliente ed i residui (ceneri e acqua) provenienti dall'abbattimento del fluido gassoso dovranno essere smaltiti nell'osservanza della normativa vigente;
- qualora si verificassero malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta, poiché non vi sono acque di processo, è autorizzata a recapitare in pubblica fognatura esclusivamente acque reflue di tipo domestico.

Art. 5) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. ed una relazione riepilogativa delle attività svolte.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Messina territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' S.T. ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adatterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina, all'ASP di Messina Distretto Veterinario e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via Consolare Valeria n° 277 del Comune di Messina.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avvenga richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **GRUPPO SICILZINCO s.r.l.**, ai sensi del comma 1 lettere c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di incenerimento di piccoli animali da affezione svolta nello stabilimento sito in via Consolare Valeria n° 277 del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni convogliate in atmosfera per il punto di emissione E1 alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punti di emissione	Provenienza	Limiti Inquinanti mg/Nm ³
E1	Forno Crematorio	Polveri: 10 CO : 50 Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg(espresso come ossidi) ¹ : 0.5 Composti organici del cloro espressi come HCl : 10 COV (espressi come COT): 10 Ossidi di azoto: 200 Ossidi di zolfo: 50

¹ come valore delle concentrazioni degli inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1h.

I limiti imposti sono quelli previsti dall'Al. 1 punto A, Titolo III-bis, parte IV del D.Lgs. n° 152/06 modificato con D.L. n° 46 del 04.03.2014 e si riferiscono ad un tenore di O₂ del 6 %.

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di

Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **semestrale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all' S.T. ARPA di Messina e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile riportando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- il condotto, la sezione, il sito di prelievo e la relativa piattaforma di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- le ceneri derivate dalla cremazione, qualora non riposte nelle urne per la riconsegna al cliente ed i residui (ceneri e acqua) provenienti dall'abbattimento del fluido gassoso dovranno essere smaltiti nell'osservanza della normativa vigente;
- qualora si verificassero malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli organi di controllo entro 24 h e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- il Gestore ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) La Ditta, poiché non vi sono acque di processo, è autorizzata a recapitare in pubblica fognatura esclusivamente acque reflue di tipo domestico.

Art. 5) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. ed una relazione riepilogativa delle attività svolte.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Messina territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' S.T. ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina, all'ASP di Messina Distretto Veterinario e al Dip. Ambiente e Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in via Consolare Valeria n° 277 del Comune di Messina.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 26.06.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 26.06.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.

Dott. Massimo Ranieri

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 03/07/2018 Il Funzionario



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

AREA 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
UOB A.2.7 Ufficio Territoriale Ambiente - Messina
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

ALL. 1

Messina, Prot. U.T.A. n. 34598 del - 1 GIU 2018

OGGETTO: Ditta Gruppo Sicilzinco s.r.l. - Pratica n. 02850650835-05012018-1314- SUAP 1680, prot. 0001157 del 18/01/2018. Stabilimento ubicato nel Comune di Messina via Consolare Valeria n. 277 (N.C.E.U. fg. 160, part. 201, sub. 7). Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 - autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii. per lo stabilimento destinato alla realizzazione di un impianto per la cremazione di animali da affezione.

Parere AUA n. ME110 dell'UTA di Messina - C.d.S. del 12/03/2018

In riferimento alla nota prot. n. 795 del 08/02/2018 dell'Ufficio AUA della Città Metropolitana di Messina, riguardante la convocazione della C.d.S del 12/03/2018, con esito interlocutorio, relativa all'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata dalla ditta Gruppo Sicilzinco s.r.l., indicata in oggetto; dalla documentazione pervenuta allo scrivente Ufficio tramite il SUAP del Comune di Messina (PEC del 31/01/2018 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 9691 del 15/02/2018, PEC del 07/02/2018 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 9442 del 14/02/2018, PEC del 14/02/2018 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 9752 del 15/02/2018, PEC del 21/02/2018 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 11226 del 21/02/2018, PEC del 21/02/2018 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 11227 del 21/02/2018, PEC del 28/02/2018 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 14111 del 06/03/2018, PEC del 08/03/2018 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 15361 del 12/03/2018, PEC della Città Metropolitana di Messina del 16/03/2018 assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 17855 del 22/03/2018) si evince, tra le altre informazioni, che la relazione tecnica si riferisce al progetto di un impianto di cremazione, alimentato da un bombolone a gas GPL da 62 Kg, che tratterà esclusivamente carcasse di animali da compagnia (animali da affezione) di cui all'art. 8, lettera a), punto iii) del regolamento (CE) n. 1069/2009, la cui capacità di incenerimento è inferiore a 50 Kg/h. L'impianto è da definirsi a bassa capacità di trattamento ai sensi del capo III, dell'allegato III al regolamento CE 142/2011, esclusivamente destinato alla cremazione per spoglie di piccoli animali da affezione; il ciclo operativo consiste nella cremazione di animali da affezione tramite forno crematorio, prodotto dalla "FOR.TEC. FORNITURE TECNOLOGICHE SRL" di Francolise (CS) denominato "FORTEC-FIDO 550", avente capacità massima di trattamento pari a 40 Kg/h riferita a carcasse aventi p.c.i. 1000 kcal/Kg e umidità dell'80%, e che si caratterizza per poter eseguire, contemporaneamente e in unica soluzione, sia la cremazione di un singolo animale, sia l'incenerimento indistinto di più spoglie. Il ciclo produttivo vede l'alternarsi delle seguenti fasi: preparazione del ciclo, caricamento, termocombustione, raffreddamento del forno e scarico delle ceneri. L'impianto è di tipo pirolitico a combustione controllata. Il processo d'incenerimento avviene attraverso due fasi distinte:

- 1^ fase: consiste nel provocare nel forno di incenerimento la progressiva disidratazione e combustione delle spoglie animali in modo da ottenere una miscela di gas parzialmente incombusti;
- 2^ fase: la miscela di gas all'interno del forno di incenerimento viene convogliata in una camera di postcombustione, dove, con l'aggiunta di un ulteriore eccesso d'aria e grazie all'ausilio di un bruciatore secondario alimentato a GPL, mantiene la temperatura minima a 860°C (880+900 °C), i gas combustibili prodotti dalla fase 1^ pervengono alla combustione completa. La capacità del forno crematorio è 120 Kg per ogni ciclo operativo e la ditta può eseguire al massimo 3 cicli in 24 ore.

L'impianto di abbattimento adottato per prevenire l'inquinamento è costituito da un post-combustore e da uno scrubber.

In caso di anomalie al sistema di post-combustione un allarme provvede a segnalare il fatto. Nel caso in cui le temperature di postcombustione, per blocco al bruciatore (lo stesso effettua in automatico 3 tentativi di riaccensione) scendano al di sotto del limite impostato il ciclo sarà interrotto e sarà inibita l'accensione del bruciatore di cremazione; l'impianto di abbattimento a umido continuerà a funzionare. Le temperature di esercizio del postcombustore sono monitorate in continuo a mezzo di un registratore a carta che riporta ora, data e temperatura rilevata. In caso di anomalie o cattivo funzionamento dell'impianto di lavaggio, un'apposita apparecchiatura provvede a segnalare il fatto per mezzo di un allarme, sia visivo che sonoro.

Qualora la temperatura in post-combustione dovesse salire oltre il limite predeterminato il pirometro autoregolatore provvederà a spegnere i bruciatori per poi riaccenderli quando la temperatura scenderà al di sotto del limite fissato.

Lo scarico dei gas filtrati immessi nell'atmosfera avverrà attraverso canna fumaria con altezza del punto di emissione, riferito al piano di campagna, mt.10.

Il forno crematorio avrà le seguenti caratteristiche (come da relazione e scheda tecnica presentata):

- due bruciatori: da 95/208 KW, alimentati a gas GPL, uno posto lateralmente alla camera primaria e uno posto sulla camera secondaria (la potenzialità termica dei bruciatori sarà pari a 190/416 KW);
- temperatura dei gas in zona di post-combustione: > di 850°C;
- periodo di stazionamento dei gas in zona post-combustione: > di 2 secondi;
- contenuto di ossigeno in zona post-combustione: superiore al 6%.

Premesso quanto sopra, rilevato che i valori limite dichiarati per il punto di emissione E1, applicando alcune delle migliori tecnologie disponibili, rientrano nei limiti previsti all'Allegato 1 punto A, Titolo III-bis, Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (considerati cautelativamente come limiti di riferimento in assenza di normativa specifica che regolamenti gli inceneritori a bassa capacità), all'Allegato 1 Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. e dal D.A. n. 175 del 09/08/2007, nel presupposto che lo stabilimento sia in grado di soddisfare le condizioni generali di cui al Regolamento CE 1069 del 2009 e al Regolamento (UE) n.142/2011 e ss. mm. e i. e che le emissioni prodotte derivino esclusivamente dagli impianti e/o attività in esso presenti per cui si richiede specifica autorizzazione, e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni moleste così come previsto dal D.A. 24/09/2008, **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. nel presupposto che: a) l'impianto sia in grado di soddisfare le condizioni generali di cui al Regolamento CE 1069 del 2009, al Regolamento (UE) n.142/2011 e ss. mm. e ii., riportando i seguenti limiti e prescrizioni:

E1, Forno crematorio - modello "FORTEC-FIDO 550" (portata massima di progetto 1000 Nm³/h)

- **Polveri totali:** 10 mg/Nm³
- **Monossido di Carbonio:** 50 mg/Nm³
- **Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg** espresso come ossidi (a) : 0,5 mg/Nm³
- **Composti inorganici del cloro espressi come HCl** : 10 mg/Nm³
- **COV** (espressi come C.O.T.): 10 mg/Nm³
- **Ossidi di Azoto (NO_x)**: 200 mg/Nm³
- **Ossidi di Zolfo (SO_x)**: 50 mg/Nm³

(a) come valore somma delle concentrazioni degli inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

I valori limite sopra riportati, si intendono riferiti ai valori limite medi di concentrazione sull'intero ciclo di combustione. Per ciclo di combustione si intende il periodo compreso tra la fase di caricamento del forno alle temperature definite alla conclusione della fase di raffreddamento (300°C).

I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti: a) nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo; b) in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; c) secondo i criteri complessivamente indicati all'Allegato 1 (parte A, B e C), Titolo III-bis, Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per le modalità di calcolo dei valori di emissione, ai fini della verifica del rispetto dei limiti riportati in tabella, si farà riferimento all'Allegato 1 (parte A, B e C), Titolo III-bis, Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE

- ✓ per lo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., NON SI ESPRIME PARERE in quanto:

Dalla relazione tecnica allegata si evince che le uniche acque reflue prodotte sono quelle dei servizi igienici a disposizione del personale e dei clienti. La tipologia di reflu prodotto è tale da essere assimilato a un reflu di tipo domestico. I criteri stabiliti dall'art. 2 e della relativa tabella 1 dell'allegato A del DPR 19 ottobre 2011, n. 227, entrato in vigore il 18/02/2012 (G.U. n. 28 del 03/02/2012), sono del tutto rispettati sia in termini quantitativi che qualitativi. Le acque sono scaricate in pubblica fognatura come da giusta autorizzazione in sede di costruzione dello stabilimento.

SONO DA RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:

- è ammessa la cremazione solo delle carcasse intere di animali da affezione, ad esclusione di ogni altra tipologia di animali (animali da zoo, animali di grossa taglia, animali di fauna, animali da esperimento, ecc.) e ad esclusione di sottoprodotti di origine animale (parti anatomiche da interventi veterinari e non, residui di lavorazione delle carni, scarti animali, ecc.);
- non devono essere conservate le carcasse di animali al di fuori delle celle frigorifere;
- eventuali sacchetti o contenitori plastici contenenti le carcasse intere di animali, o altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, cappottini, ecc.) non devono essere inceneriti nel processo di cremazione, ma devono essere adeguatamente smaltiti come rifiuto attraverso ditta specializzata;
- assieme alle carcasse animali non devono essere inceneriti materiali polimerici contenenti cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari;
- la polverizzazione dei frammenti ossei e la movimentazione delle ceneri non devono generare nessun tipo di emissione in atmosfera;
- deve essere previsto un piano di manutenzione periodica del forno e degli impianti di abbattimento, nonché dei loro apparati, con relativa documentazione e registrazione a disposizione degli enti di controllo;
- l'installazione, l'esercizio e la conduzione dell'impianto e delle attività devono essere eseguiti conformemente agli elaborati progettuali trasmessi;
- in generale, per l'intero stabilimento devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative di formazione del personale e conduzione dell'impianto al fine di prevenire e/o evitare, dall'insediamento, emissioni di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria e ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;
- il controllo semestrale delle emissioni da eseguirsi a cura della Ditta;
- l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato III, Capo I e II, del "Regolamento (UE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie, omissis...";

- l'adozione, per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto termodistruttore di tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle spoglie degli animali da affezione, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di odori molesti;
- di rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni e delle immissioni acustiche;
- l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini: Allegato IX, Parte II, al D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- di effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;
- una relazione annuale da parte della Ditta da inviare alla Città Metropolitana di Messina e alla Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. di Messina e al Servizio 2 /D.R.A.- U.O.B. A.2.7 U.T.A. Messina di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni puntuali e diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
- il rispetto delle norme e delle direttive contenute nell'allegato V, parte I, alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. per le emissioni diffuse;
- la ditta dovrà inviare, con congruo anticipo (almeno 15 gg.) la data di accensione del forno, che dovrà avvenire in un giorno feriale, dal lunedì al venerdì, al fine di consentire alla S.T. di Messina di ARPA Sicilia il controllo puntuale della qualità dei fumi di combustione, l'accensione forno dovrà avvenire non prima dell'orario comunicato dalla ditta.

LA GESTIONE DELLE CENERI

Le ceneri prodotte al termine del processo di incenerimento verranno rimosse dalla camera primaria soltanto a combustione avvenuta.

Le ceneri prodotte e classificabili nelle categorie rifiuti individuate dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. vanno trattate e smaltite ai sensi della parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii..

LA GESTIONE DEI FANGHI

I fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei fumi del postcombustore e dello scrubber, essendo classificati come rifiuti, dovranno essere trattati ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/069 e ss.mm.e ii..

Il presente rapporto istruttorio conclusivo del procedimento riguarda, soltanto, le modalità di emissione in atmosfera per lo stabilimento in oggetto, nello specifico le emissioni derivanti esclusivamente dagli impianti e/o attività in esso presenti per cui si richiede specifica autorizzazione, e non comprende le valutazioni di altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Avvertenze

Il presente parere riguarda i titoli abilitativi di competenza di questo Ufficio, ovvero emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e smaltimento acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, la Ditta potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque, concordate con l'ARPA Sicilia-Struttura Territoriale di Messina (S.T. A.R.P.A.). Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o comunque pertinente sia modificata o integrata, la Ditta dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione s'intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di formazione riconosciuti in sostituzione della precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere, si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti e alle prescrizioni tecniche del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. e dalle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Gli Organi di controllo (Città Metropolitana e S.T. A.R.P.A. di Messina) effettueranno la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, con periodicità almeno annuale, anche in concomitanza con gli autocontrolli periodici a carico della ditta.

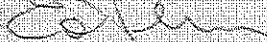
Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni sopra riportate e qualora l'iter autorizzativo dell'impianto debba essere effettuato secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii. annulla l'efficacia del presente parere.

Il presente parere fa univoco riferimento agli elaborati progettuali trasmessi da parte del SUAP del Comune di Messina con nota Prot. Gen. n. 28244 del 31/01/2018, in formato digitale (PEC del 7/02/2018 assunta al prot. di questo Ufficio al n. 9442 del 14/02/2018).

S'invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia del provvedimento che sarà rilasciato.

L'Istruttore Direttivo

Dott. Piero Catena



Il Dirigente

(Ing. Gianpaolo Nicocia)



Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

Horizontal lines of text, likely a header or separator, spanning the width of the page.

Vertical line of text along the left edge, possibly a page number or margin note.